

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 03/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 19/3/2009 ha stipulato un contratto di mutuo fondiario trentennale di € 220.000,00 per l'acquisto della prima casa.
- Il 20/3/2009 ha stipulato anche la polizza assicurativa "rischio vita, invalidità totale e permanente, inabilità totale e temporanea e malattia grave", che l'intermediario aveva precisato fosse obbligatoria per la concessione del mutuo.
- Non disponendo della liquidità necessaria per provvedere al pagamento della polizza, è stata invitata dall'intermediario a sottoscrivere anche il contestuale contratto di finanziamento n. 04* per l'importo di € 18.000,00 da corrispondersi nelle medesime scadenze delle rate del mutuo,

vale a dire in 360 rate mensili aggiuntive rispetto al piano di ammortamento del mutuo stipulato il giorno precedente.

- Il contratto di finanziamento stipulato per il pagamento della polizza e il contratto di assicurazione sono da ritenersi contestuali al contratto di mutuo principale in quanto (i) sono stati stipulati a nemmeno ventiquattrore di distanza, (ii) hanno la medesima durata, (iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo e (iv) lo stesso intermediario è beneficiario della polizza.
- L'intermediario ha dunque posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nell'aver abbinato obbligatoriamente al contratto di mutuo una polizza assicurativa, per giunta emessa da una compagnia assicuratrice facente parte del medesimo gruppo bancario del convenuto, senza che le fossero mai stati sottoposti preventivi di altre compagnie, né informative in ordine alla possibilità di reperire altrove una diversa polizza.
- Visto il collegamento funzionale tra contratto di mutuo-polizza assicurativa e contratto di finanziamento principale, il premio di polizza doveva essere incluso nel TAEG del mutuo.
- La mancata indicazione del costo della polizza nel contratto di mutuo integra la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB.
- Parte ricorrente chiede:
 - o che venga rideterminato il piano di ammortamento del mutuo, restituendole i maggiori interessi corrisposti sulle rate già pagate;
 - o che le venga restituito il premio di polizza corrisposto, pari a € 16.400, oltre rivalutazione e interessi a far data dall'avvenuto pagamento;
 - o che le vengano restituiti i maggiori oneri finanziari sopportati a causa dell'aumento del capitale complessivamente mutuato, tenuto conto della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 04*, perfezionato contestualmente al mutuo, per permettere la sottoscrizione della polizza che è stata imposta al fine di accedere al credito.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il 19/03/2009 la ricorrente ha stipulato con un altro intermediario, oggi confluito nella propria struttura societaria, un contratto di mutuo fondiario e di erogazione a saldo e quietanza per un importo originario di € 220.000,00.
- Nella giornata successiva la ricorrente ha chiesto un preventivo per una polizza Mutuo Privati Multirischio, da cui emerge che a fronte di un capitale assicurato di € 200.000,00 è richiesto il pagamento di un premio unico assicurativo di € 16.400,00.
- L'attrice ha liberamente scelto di aderire all'intero pacchetto assicurativo e ha confermato di aver ricevuto e letto copia delle Condizioni Contrattuali e della Nota Informativa.
- Nella medesima giornata la ricorrente ha disposto l'addebito del premio unico sul proprio conto.
- Per far fronte al pagamento del premio, ha deliberato la concessione alla ricorrente di un finanziamento chirografario di € 18.000,00.
- Ciò posto, eccepisce che il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale, poiché il caso riguarda una polizza assicurativa stipulata nel marzo 2009.
- La domanda è inoltre parzialmente inammissibile per genericità.
- In occasione della sottoscrizione della polizza assicurativa, ha fornito alla ricorrente adeguata informativa relativa a potenziali situazioni di conflitto di interessi.
- La concessione del mutuo ipotecario non era in alcun modo subordinata alla sottoscrizione della copertura assicurativa.

- Nel modulo di adesione è evidenziato che si tratta di polizza facoltativa.
- L'adesione alla polizza assicurativa ha avuto luogo successivamente alla stipula del mutuo.
- Nel contratto di finanziamento non viene fatta alcuna menzione su un impegno futuro della ricorrente a contrarre la polizza assicurativa.
- Se il 20/03/2009 (o in un altro giorno successivo) l'attrice non avesse aderito alla polizza assicurativa, il contratto di mutuo ipotecario non si sarebbe di certo risolto.
- L'importo originario del mutuo (€ 220.000,00) non coincide col capitale assicurato (€ 200.000,00);
- Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'inclusione del premio assicurativo nel TAEG e pertanto non sussiste alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, TUB.
- Il modulo di adesione alla polizza indica che è nominato quale beneficiario per la sola copertura assicurativa contrassegnata nelle condizioni di assicurazione dalla lettera "A) Assicurazione Temporanea in Caso di Morte", e non anche per le altre tipologie di coperture assicurative richieste dalla ricorrente.
- L'intermediario chiede, in via preliminare, che si dichiari l'inammissibilità sia del ricorso per incompetenza temporale dell'ABF, sia della richiesta di restituzione dei maggiori oneri finanziari sopportati a causa dell'aumento del capitale complessivamente mutuato, tenuto conto della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 04*, in quanto generica e non supportata da elementi idonei alla sua quantificazione; nel merito, che si rigetti il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Afferma che ciò che rileva per la verifica dell'effettiva competenza temporale del Collegio arbitrale è il petitum.
- Partendo dall'accertamento del collegamento funzionale tra contratto di mutuo-polizza assicurativa e contratto di finanziamento principale, è stata chiesta la restituzione dei maggiori oneri finanziari sopportati per effetto dell'aumento del capitale complessivamente mutuato.
- Quando il petitum si fonda sugli effetti del contratto, la competenza temporale dell'ABF sussiste anche se il contratto è stato stipulato in un periodo anteriore al sesto anno precedente la proposizione del ricorso.
- La "facoltatività" della polizza era solo formale, dal momento che la ricorrente non avrebbe potuto rifiutarne la sottoscrizione.
- In ogni caso, i Collegi dell'ABF hanno chiarito che, affinché i costi assicurativi siano indicati nel contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, è sufficiente che essi si riferiscano a polizze connesse al finanziamento, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture.
- Il collegamento è evidente tenuto conto che (i) i due contratti sono stati stipulati contestualmente, (ii) la polizza ha per oggetto la copertura del rischio di decesso e di invalidità totale permanente del mutuatario, cioè eventi che incidono sulla solvibilità di quest'ultimo, (iii) con durata del contratto assicurativo uguale a quella del prestito, nonché (iv) con premio calcolato e prestazioni legate all'entità dell'importo del mutuo.

In sede di controrepliche l'intermediario afferma quanto segue.

- Il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale dell'ABF, posto che la ricorrente lamenta l'esistenza di un vizio genetico di un rapporto sorto nel 2009.
- La domanda è parzialmente inammissibile per genericità.
- Non sussiste alcun collegamento funzionale tra il mutuo principale e la polizza.
- Secondo il consolidato orientamento dell'ABF in caso di mancata indicazione dei costi assicurativi non trova applicazione la lettera a) dell'art. 117, comma 7, TUB (che si riferisce alle ipotesi di mancata indicazione del tasso di interesse), bensì la successiva lett. b), per cui in caso di inosservanza del comma 4 si applicano gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso.
- Nel caso di specie le condizioni pubblicizzate sono state rispettate e di conseguenza, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse reputare sussistente un collegamento funzionale tra il mutuo ipotecario e la polizza assicurativa, non risultano comunque costi da retrocedere a tale titolo.

DIRITTO

Nella presente vicenda la parte ricorrente, in relazione a un contratto di mutuo dalla stessa sottoscritto nel 2009, lamenta la mancata inclusione nel TAEG del costo di una polizza assicurativa, a suo dire obbligatoriamente abbinata al finanziamento principale, e chiede pertanto che: venga rideterminato il piano di ammortamento del mutuo, restituendole i maggiori interessi corrisposti sulle rate già pagate; le venga restituito il premio di polizza corrisposto, pari a € 16.400, oltre rivalutazione e interessi a far data dall'avvenuto pagamento; che le vengano restituiti i maggiori oneri finanziari sopportati a causa dell'aumento del capitale complessivamente mutuato, tenuto conto della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 04*, perfezionato contestualmente al mutuo, per permettere la sottoscrizione della polizza che è stata imposta al fine di accedere al credito.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rilevando che la ricorrente lamenta un vizio genetico di un contratto stipulato nel 2009. L'eccezione coglie nel segno e va pertanto accolta. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, § 4), "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". I Collegi hanno interpretato il limite temporale nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi, sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 72/2014). Tale orientamento è stato di recente ribadito dallo stesso Collegio di Coordinamento, secondo cui "è inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la

contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento” (Collegio di Coordinamento, n. 11407/2024). Ciò posto, il Collegio ritiene fondata l’eccezione in quanto l’errata indicazione del TAEG, anche a causa della mancata inclusione nello stesso del costo di una polizza abbinata al finanziamento, attiene al momento costitutivo del rapporto e quindi integra un vizio genetico del contratto (tra i tanti, v. Collegio di Bologna, n. 6658/2024). Di conseguenza, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza temporale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE